



## Istruzioni per la richiesta di tutela del diritto di visita

### Accordi applicabili

La **Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori** (qui appresso: Convenzione dell'Aia) e la **Convenzione europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento** (qui appresso: Convenzione europea) possono aiutare un genitore a far valere il proprio diritto alle relazioni personali con i figli residenti all'estero. Entrambe presuppongono che sia il genitore richiedente sia i minori siano domiciliati in uno [Stato contraente della Convenzione](#). Qualora non sia noto l'attuale luogo di soggiorno, ma si presupponga che i minori si trovino in uno Stato contraente, l'Autorità centrale può fornire un aiuto per localizzarli.

Poiché, contrariamente alla Convenzione dell'Aia, la Convenzione europea esige l'esistenza di una decisione amministrativa o giudiziaria relativa al diritto di visita, nella maggior parte dei casi si applica la Convenzione dell'Aia.

L'applicazione e l'attuazione delle Convenzioni è **molto differente da uno Stato contraente all'altro**; ci sono Stati in cui si può richiedere solamente che venga fatto valere un diritto di visita già disciplinato in modo definitivo, mentre in altri è possibile acquisire un diritto di visita mancante. Anche i costi che ne conseguono sono differenti.

Per informazioni in merito alla compilazione della richiesta (Convenzione pertinente, procedura più consona nonché possibili costi e svolgimento della stessa) si prega di **rivolgersi all'Autorità centrale svizzera**. Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro [opuscolo](#).

### Condizioni per la presentazione della richiesta

**Ogni genitore** può presentare una richiesta di tutela e applicazione del proprio diritto a intrattenere relazioni personali con i figli, a patto che questi non abbiano ancora compiuto il **sedicesimo anno di età**. In circostanze straordinarie, se i minori vivono in Svizzera e laddove questo rientri nell'interesse stesso dei minori, tale diritto può essere riconosciuto anche ad altre persone, in particolare parenti.

La richiesta può essere presentata all'Autorità centrale svizzera, a quella estera (con copia all'Autorità centrale svizzera) o direttamente alla competente autorità giudiziaria nel nuovo luogo di soggiorno dei minori.

### Compilazione del modulo

Si prega di compilare il modulo nella lingua ufficiale dello Stato in cui (presumibilmente) soggiornano i minori. Nel caso in cui non si tratti di una lingua ufficiale svizzera, si prega di compilare un modulo supplementare in lingua tedesca, francese, italiana o inglese. In caso di dubbio occorre contattare l'Autorità centrale. Se si è a conoscenza del luogo in cui si trovano i minori, si voglia indicare nel riquadro «Autorità centrale richiesta (Paese)» lo Stato estero contraente. È importante che il modulo sia completo (data e firma) e leggibile.



### **Cifra I**

Descrizioni fisiche nonché **recenti primi piani e/o foto a figura intera** dei minori e delle presunte persone che li accompagnano o se ne prendono cura (possibilmente via e-mail) possono rivelarsi utili e vanno allegate in particolare nei casi in cui non sia chiaro o noto dove si trovino i minori.

### **Cifra III**

L'Autorità centrale può collaborare alle ricerche dei **minori scomparsi**.

### **Cifra IV**

Qualora il diritto di presentare una richiesta emani dalla decisione di un'autorità amministrativa (p. es. autorità di protezione dei minori) o giudiziaria (p. es. sentenza di tutela dell'unione coniugale o di divorzio) o da un accordo giuridicamente vincolante, si prega di allegare una **copia con attestazione di forza di cosa giudicata**.

### **Cifra V**

Anche qualora il diritto di visita non sia ancora stato disciplinato in modo vincolante, si prega di formulare **proposte quanto più dettagliate e verosimili** di come s'intenda esercitare tale diritto in futuro, **tenendo presenti i desideri e i pareri dei minori**.

### **Cifra VI**

Si intendono le procedure a protezione dell'unione coniugale, di separazione e di divorzio pendenti nonché le procedure di modifica del vigente disciplinamento del diritto di visita.

### **Cifra VII**

È provato che la risoluzione amichevole dei conflitti concorre a evitare procedure di ritorno gravose, lunghe e in parte costose. Permette inoltre di tener conto in particolare degli interessi e delle esigenze dei minori coinvolti nonché di trovare soluzioni rapide e durature.

Non tutti gli Stati contraenti prevedono la risoluzione extragiudiziale dei conflitti tramite **procedura di conciliazione o mediazione**. L'Autorità centrale può verificare che esista tale possibilità e quali siano i costi ad essa connessi (cf. [Opuscolo](#) e [Guida SSI](#)).

### **Cifra VIII**

Se si ritiene che altri elementi (p. es. denuncia penale, violenza domestica, abusi, problemi di dipendenza, stalking, versamento degli alimenti, ecc.) possano essere rilevanti ai fini della tutela del diritto di visita, si voglia prendere contatto con l'Autorità centrale e chiarire se sia necessario segnalarli già nella richiesta.

### **Cifra IX**

Il modulo di richiesta e tutti gli allegati devono essere tradotti nella lingua ufficiale dello Stato contraente in cui (presumibilmente) soggiornano i minori. Al fine di evitare inutili spese di traduzione e ritardi nella procedura, si prega di chiarire dapprima con l'Autorità centrale quali documenti debbano essere tradotti e in quale lingua.



## Informazioni e consulenza

<p>UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori Bundesrain 20 CH - 3003 Berna</p>	<p>Tel.: +41 58 463 88 64 Fax: +41 58 462 78 64 E-mail: <a href="mailto:kindeschutz@bj.admin.ch">kindeschutz@bj.admin.ch</a></p>
---	--